



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per la cultura e l'istruzione

2010/0074(COD)

28.10.2010

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardante l'iniziativa dei cittadini
(COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD))

Relatrice per parere: Róza Gräfin von Thun und Hohenstein

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea introduce un'importante innovazione nel funzionamento democratico dell'Unione fornendo un nuovo strumento concreto per la partecipazione civile e il dibattito paneuropeo:

"Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati."

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini stabilisce le procedure e le condizioni per il funzionamento concreto dell'iniziativa dei cittadini.

La comunicazione, la cittadinanza attiva, la gioventù e il ruolo della società civile come attore inclusivo e partecipativo nello Spazio pubblico europeo appartengono alle responsabilità fondamentali della commissione per la cultura e l'istruzione.

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione, dal momento che coinvolgere la società civile nella definizione delle politiche e nella preparazione delle decisioni rafforza la legittimità democratica delle istituzioni pubbliche, del loro lavoro e delle attività. Tuttavia, le procedure e le condizioni dovrebbero essere concepite nel modo più pragmatico possibile. Inoltre, procedure amministrative complesse dovrebbero essere evitate a livello tanto istituzionale quanto nazionale. Le principali preoccupazioni della relatrice e i suoi suggerimenti per modificare la proposta sono illustrati in appresso.

Poiché l'iniziativa dei cittadini è uno strumento che dovrebbe essere utilizzato dai cittadini stessi e il suo scopo è quello di rafforzare la democrazia diretta, la cittadinanza attiva, e l'influenza dei cittadini europei sulle politiche dell'Unione europea, l'iniziativa dovrebbe essere presentata alla Commissione da un comitato organizzatore formato da almeno nove cittadini europei provenienti da almeno nove Stati membri. Tale procedura garantirà che ogni iniziativa abbia fin dall'inizio un carattere europeo.

Il fatto di escludere le persone giuridiche dal comitato organizzatore proteggerà l'iniziativa dei cittadini da un eventuale abuso di organizzazioni imprenditoriali esistenti, partiti politici e altre organizzazioni che sono molto più potenti di un gruppo di cittadini e hanno maggiori possibilità di agire a livello europeo. L'iniziativa dei cittadini non deve tradursi in una campagna elettorale, né deve essere utilizzata come uno strumento per tali campagne. I politici hanno altri strumenti per influenzare le decisioni legislative.

Secondo la relatrice, sarebbe importante per un organizzatore conoscere con sufficiente anticipo che tipo di atto giuridico o di provvedimento sarebbe opportuno per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa dei cittadini qualora abbia successo. Pertanto, la Commissione dovrebbe fornire all'organizzatore una prima indicazione realistica delle misure appropriate

già nel contesto della verifica di ammissibilità. Ciò consentirebbe di evitare delusioni nel caso in cui la Commissione, dopo tutto, decidesse di non proporre un atto giuridico vincolante.

Inoltre, per eseguire la verifica di ammissibilità non c'è bisogno di aspettare che il comitato organizzatore abbia raccolto un certo numero di firme e abbia presentato alla Commissione una richiesta di decisione sull'ammissibilità. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, la Commissione dovrebbe verificare l'ammissibilità dell'iniziativa proposta immediatamente dopo la registrazione e senza indugio.

La relatrice intende semplificare il modulo della dichiarazione di sostegno. Innanzitutto, il regolamento dovrebbe stabilire soltanto i requisiti che sono necessari. Per quanto riguarda i dati personali, tali requisiti necessari dovrebbero essere solo il nome, l'indirizzo, la nazionalità, la data di nascita e la firma. In secondo luogo, il comitato organizzatore dovrebbe essere in grado di redigere il proprio modulo di dichiarazione di sostegno. In questo modo, oltre ai requisiti necessari stabiliti nel regolamento, il comitato organizzatore potrebbe aggiungere nel modulo alcune domande o informazioni supplementari, o per esempio il logo dell'iniziativa.

Per ragioni di trasparenza, le fonti di finanziamento di ogni iniziativa dei cittadini dovrebbero essere indicate nel modulo di dichiarazione di sostegno. Dovrebbe essere chiaro a tutti i firmatari chi è che finanzia la rispettiva iniziativa.

La relatrice desidera altresì sottolineare l'importanza delle attività di comunicazione e delle campagne di informazione al fine di sensibilizzare il pubblico in merito all'iniziativa dei cittadini europei. In tale contesto, i programmi esistenti volti a promuovere la mobilità (come quello per l'apprendimento permanente e il programma "Gioventù in azione") e la cittadinanza attiva (il programma "Europa per i cittadini") possono svolgere un ruolo importante. Per quanto riguarda la raccolta di firme, la relatrice raccomanda vivamente lo sviluppo e l'utilizzo di adeguati strumenti online che siano facilmente accessibili in tutta l'Unione europea.

La relatrice auspicherebbe inoltre conferire alle rappresentanze della Commissione e agli uffici d'informazione del Parlamento negli Stati membri, nonché alle reti d'informazione della Commissione come Europe Direct e il Servizio di orientamento dei cittadini, un ruolo permanente nel fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie in merito all'iniziativa dei cittadini.

Secondo la relatrice, l'età minima per i firmatari dovrebbe essere 16 anni invece di 18. La cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà dei giovani sono fondamentali per il futuro dell'Europa. Certo è vero che, giuridicamente, i giovani raggiungono la maggiore età quando compiono i 18 anni. Tuttavia, nonostante l'iniziativa dei cittadini non abbia un effetto diretto, essa può dare origine a un dibattito transeuropeo e infine dare un forte impulso alle decisioni legislative. Inoltre, collegando l'età minima ai requisiti nazionali in materia di età del voto si rischia di creare disparità, a causa delle differenze nelle normative nazionali.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario organizzare campagne pubblicitarie efficaci per far conoscere l'iniziativa dei cittadini europei, promuovere il dialogo civile e costruire un autentico spazio pubblico europeo; in tale contesto, le attività di comunicazione e le campagne di informazione hanno un ruolo importante da svolgere. La Commissione deve perciò esaminare la possibilità di utilizzare i programmi esistenti che promuovono la mobilità e la cittadinanza attiva e nuovi modi di comunicazione sotto forma di siti di social networking, che promuovono il dibattito pubblico.

Motivazione

Una comunicazione efficace in merito all'iniziativa dei cittadini è d'importanza cruciale. In tale contesto possono essere utili i programmi esistenti volti a promuovere la mobilità (come quello per l'apprendimento permanente e il programma "Gioventù in azione") e la cittadinanza attiva (il programma "Europa per i cittadini") nonché l'Anno europeo per il volontariato 2011.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici d'informazione del Parlamento europeo

negli Stati membri, unitamente alle reti d'informazione della Commissione, devono svolgere un ruolo permanente nel fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie in merito all'iniziativa dei cittadini.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui appartengono i cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, si deve stabilire questo numero a un **terzo** degli Stati membri.

Emendamento

(5) È necessario stabilire il numero minimo di Stati membri cui appartengono i cittadini. Perché un'iniziativa dei cittadini sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, si deve stabilire questo numero a un **quarto** degli Stati membri.

Motivazione

L'iniziativa dei cittadini dev'essere accessibile ai cittadini stessi, e la soglia stabilita per il sostegno minimo non deve quindi essere troppo alta. Una soglia pari a un quarto degli Stati membri (vale a dire, attualmente, 7 dei 27 Stati membri dell'UE) esprime in misura più che sufficiente un interesse comune dell'Unione europea, e al tempo stesso è in linea con altre disposizioni dei trattati, come l'articolo 76 del TFUE.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età minima deve corrispondere all'età **alla quale i cittadini acquisiscono il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo.**

Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini. Tale età minima deve corrispondere all'età **di 16 anni.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, deve essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini; non si devono registrare proposte abusive o non serie e la Commissione è tenuta a rifiutare la registrazione di proposte manifestamente contrarie ai valori dell'Unione. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione deve attenersi ai principi della buona amministrazione.

Emendamento

(8) Per assicurare la coerenza e trasparenza nelle proposte d'iniziativa dei cittadini, deve essere obbligatorio registrare tali iniziative in un sito web messo a disposizione dalla Commissione prima di raccogliere le necessarie dichiarazioni di sostegno dei cittadini. ***Tale sito web deve spiegare in modo dettagliato gli obblighi formali e giuridici da adempiere perché un'iniziativa abbia buon esito. Esso servirebbe indubbiamente da strumento educativo atto a consentire ai cittadini di fare sentire la loro voce democratica.*** Non si devono registrare proposte abusive o non serie e la Commissione è tenuta a rifiutare la registrazione di proposte manifestamente contrarie ai valori dell'Unione. Nelle questioni relative alla registrazione, la Commissione deve attenersi ai principi della buona amministrazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte su carta ma anche per via elettronica. Nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati. A tale scopo, si dovrà chiedere alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica.

Emendamento

(10) È opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno siano raccolte su carta ma anche per via elettronica. ***Al fine di semplificare la procedura e renderla più accessibile, va comunque incoraggiata la raccolta elettronica.*** Nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati. ***La fiducia dei cittadini nell'istituto dell'iniziativa dei cittadini sarà uno dei principali fattori del suo successo.*** A tale scopo, si dovrà chiedere

alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica con l'obiettivo di facilitare il processo. ***La Commissione dovrà mettere a disposizione gratuitamente strumenti sicuri che consentano di raccogliere le firme per via elettronica in un modo che non comprometta la privacy.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È opportuno che la Commissione decida riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa ***a uno stadio sufficientemente precoce. L'organizzatore dovrà quindi chiedere tale decisione dopo aver raccolto per la proposta d'iniziativa 300 000 dichiarazioni di sostegno di firmatari cittadini di almeno tre Stati membri.***

Emendamento

(13) È opportuno che la Commissione decida riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa ***prima di raccogliere le firme. La Commissione dovrebbe esaminare l'ammissibilità di un'iniziativa subito dopo la sua registrazione.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno di cittadini e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli Stati membri, entro un termine di tre mesi questi devono effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli e rilasciare un documento

Emendamento

(15) È opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno di cittadini e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini. ***Per le raccolte di firme effettuate per via elettronica è necessario un controllo supplementare della validità delle firme, oltre alla verifica tecnica.*** Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo degli

attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.

Stati membri, entro un termine di tre mesi questi devono effettuare tali verifiche mediante adeguati controlli e rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che siano state ricevute.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del presente regolamento **cinque** anni dopo la sua entrata in vigore.

Emendamento

(23) La Commissione deve presentare una relazione sull'applicazione del presente regolamento **due** anni dopo la sua entrata in vigore.

Motivazione

Il riesame del successo dell'iniziativa deve aver luogo entro un periodo abbastanza lungo per consentire il pieno completamento del suo processo d'attuazione e, nello stesso tempo, abbastanza breve da evitare che si tardi troppo a valutare la sua efficacia nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. "organizzatore" è **la persona fisica o giuridica** responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

Emendamento

3. "**comitato** organizzatore" è **un gruppo di almeno sette cittadini dell'Unione, ciascuno di un diverso Stato membro**, responsabile della preparazione di un'iniziativa dei cittadini e della sua presentazione alla Commissione.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. *Se l'organizzatore è una persona fisica, deve essere cittadino dell'Unione e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni europee.*

Emendamento

1. *I membri del comitato organizzatore devono essere cittadini dell'Unione che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni europee e che non esercitano al momento il mandato di deputato al Parlamento europeo.*

Motivazione

Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative from the possible abuse of existing business organisations, political parties and other organisations which are much stronger than a group of citizens and have more possibilities to act on the EU level. The citizens' initiatives should not develop into election campaigns nor should they be used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other tools to influence legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European Parliament will have a chance to examine each initiative after the communication from the European Commission.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se l'organizzatore è una persona giuridica o un'organizzazione, deve aver sede in uno Stato membro. Nelle organizzazioni che non sono persone giuridiche a norma del pertinente diritto nazionale devono esservi referenti abilitati ad assumere obblighi giuridici e la relativa responsabilità in nome di tali organizzazioni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere ***l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto per le elezioni europee.***

Emendamento

2. Per poter dichiarare il proprio sostegno a un'iniziativa dei cittadini, i firmatari devono essere cittadini dell'Unione e avere ***almeno 16 anni.***

Motivazione

Collegando l'età minima ai requisiti nazionali in materia di età del voto si potrebbero facilmente creare disparità, dal momento che, ad esempio, in Austria l'età minima per votare è 16 anni mentre in altri Stati membri è 18 anni. È consigliabile abbassare e quindi armonizzare l'età minima di voto per i firmatari, al fine di trattare tutti i cittadini ugualmente e coinvolgere i giovani nell'elaborazione delle politiche dell'UE e nel dialogo civile.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, l'organizzatore *ne* chiede la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e di sostegno di tale iniziativa dei cittadini.

Emendamento

1. Prima ***di ricevere dalla Commissione una decisione sull'ammissibilità e*** d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno di firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini, l'organizzatore chiede la registrazione di detta iniziativa alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II, riguardanti in particolare l'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e di sostegno di tale iniziativa dei cittadini.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione rifiuta la registrazione di proposte d'iniziativa dei cittadini che siano manifestamente contrarie ai valori dell'Unione.

Emendamento

4. La Commissione rifiuta la registrazione di proposte d'iniziativa dei cittadini che siano manifestamente contrarie ai valori dell'Unione. ***La Commissione deve motivare debitamente e pubblicare le ragioni per cui ha respinto un'iniziativa.***

Motivazione

La trasparenza avrà senza dubbio un effetto pedagogico per evitare la moltiplicazione di iniziative irricevibili o bizzarre.

Emendamento 16

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Una volta registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro.

Emendamento

5. Una volta registrata, una proposta d'iniziativa dei cittadini è resa nota al pubblico nel registro. ***Una volta completata la registrazione, la Commissione esamina l'ammissibilità dell'iniziativa proposta dai cittadini, a norma dell'articolo 8.***

Motivazione

Per eseguire la verifica di ammissibilità non c'è bisogno di aspettare che il comitato organizzatore abbia raccolto un certo numero di firme e abbia presentato alla Commissione una richiesta di decisione sull'ammissibilità. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, la Commissione dovrebbe verificare l'ammissibilità dell'iniziativa proposta immediatamente dopo la registrazione e senza indugio.

Emendamento 17

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. A tutte le iniziative registrate è

attribuito un numero di riferimento.

La banca dati della Commissione per la conservazione delle iniziative registrate dovrebbe indicare settimanalmente la fase raggiunta da ciascuna iniziativa.

Motivazione

Ciò consentirà ai cittadini di tenersi aggiornati sugli sviluppi relativi alle varie iniziative.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. L'organizzatore è responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4.

Emendamento

1. L'organizzatore è responsabile della raccolta delle necessarie dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d'iniziativa dei cittadini registrata a norma dell'articolo 4 *e riguardo alla quale è stata adottata una decisione positiva di ammissibilità.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tale scopo possono essere utilizzati soltanto moduli di dichiarazione di sostegno *conformi al modello* figurante nell'allegato III. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, l'organizzatore compila i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

Emendamento

A tale scopo possono essere utilizzati soltanto moduli di dichiarazione di sostegno *contenenti le informazioni di cui all'esempio* figurante nell'allegato III. Prima d'iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, l'organizzatore compila i moduli come prescritto nell'allegato III. Le informazioni indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro.

Motivazione

L'intenzione non è quella di limitare gli organizzatori all'uso di un certo modulo, ma di dare loro la possibilità di utilizzare i propri moduli, fornendo tuttavia le informazioni richieste nel modello presentato dalla Commissione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Tutte le* dichiarazioni di sostegno sono raccolte dopo la data **di registrazione** della proposta d'iniziativa, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Emendamento

4. *Le* dichiarazioni di sostegno sono raccolte *solo* dopo la data **della decisione positiva riguardo all'ammissibilità** della proposta d'iniziativa, per un periodo non superiore a 12 mesi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

(d) il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno individuali secondo un modulo **conforme al modello** figurante nell'allegato III, così da consentirne il controllo da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento

(d) il sistema possa produrre dichiarazioni di sostegno individuali secondo un modulo **contenente le informazioni di cui all'esempio** figurante nell'allegato III, così da consentirne il controllo da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Affinché l'iniziativa dei cittadini risulti di facile uso e non dia adito a indebite preoccupazioni riguardo alla protezione dei dati, nessun firmatario è

invitato a fornire un numero di documento d'identità personale.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro **12 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 19, paragrafo 2.

Emendamento

5. Entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4, secondo la procedura normativa stabilita all'articolo 19, paragrafo 2. **La Commissione mette a disposizione strumenti sicuri che consentano alle firme online di essere raccolte secondo modalità che non mettano repentaglio la privacy.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un **terzo** degli Stati membri.

Emendamento

1. Un'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da cittadini di almeno un **quarto** degli Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In un **terzo** degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da almeno il numero minimo di cittadini indicato nell'allegato I.

Emendamento

2. In un **quarto** degli Stati membri, l'iniziativa dei cittadini deve essere firmata da almeno il numero minimo di cittadini indicato nell'allegato I.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro ***che ha rilasciato il documento d'identità*** indicato nella rispettiva dichiarazione di sostegno.

Emendamento

3. I firmatari sono considerati cittadini dello Stato membro ***in cui risiedono, come*** indicato nella rispettiva dichiarazione di sostegno.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo ***aver raccolto almeno 300 000 dichiarazioni di sostegno ai sensi degli articoli 5 e 7, firmate da cittadini di almeno tre Stati membri, l'organizzatore presenta alla Commissione la richiesta di decisione riguardo all'ammissibilità*** dell'iniziativa ***proposta. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato V.***

Emendamento

1. Dopo ***la registrazione*** dell'iniziativa, ***la Commissione ne esamina senza indugio l'ammissibilità.***

Motivazione

Per eseguire la verifica di ammissibilità non c'è bisogno di aspettare che il comitato organizzatore abbia raccolto un certo numero di firme e abbia presentato alla Commissione una richiesta di decisione sull'ammissibilità. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, la Commissione dovrebbe verificare l'ammissibilità dell'iniziativa proposta immediatamente dopo la registrazione e senza indugio.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La decisione di cui al paragrafo 2 viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa

Emendamento

3. La decisione di cui al paragrafo 2 viene notificata all'organizzatore dell'iniziativa

dei cittadini e viene resa pubblica.

dei cittadini e viene resa pubblica. ***In essa è indicato quale atto giuridico o provvedimento la Commissione considera opportuno per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa dei cittadini qualora tale iniziativa abbia successo.***

Motivazione

È importante per un comitato organizzatore conoscere con sufficiente anticipo che tipo di atto giuridico o di provvedimento sarebbe opportuno per conseguire gli obiettivi dell'iniziativa dei cittadini qualora essa abbia successo. Pertanto, la Commissione dovrebbe fornire all'organizzatore una prima indicazione realistica delle misure appropriate già nel contesto della verifica di ammissibilità.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari, ***e purché la Commissione abbia deciso che la proposta d'iniziativa dei cittadini è ammissibile ai sensi dell'articolo 8***, l'organizzatore presenta alle autorità competenti di cui all'articolo 14, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VI.

Emendamento

1. Dopo aver raccolto a norma degli articoli 5 e 7 le necessarie dichiarazioni di sostegno di firmatari, l'organizzatore presenta alle autorità competenti di cui all'articolo 14, per verifica e certificazione, le dichiarazioni di sostegno su carta o in formato elettronico. A tale scopo, l'organizzatore si serve del modulo figurante nell'allegato VI.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

L'organizzatore distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per una determinata iniziativa dei cittadini e le eventuali loro copie al più tardi entro ***il***

Emendamento

Il comitato organizzatore distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute per una determinata iniziativa dei cittadini e le eventuali loro copie al più tardi entro un

termine più breve tra i seguenti: un mese dopo aver presentato tale iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 10 oppure 18 mesi dopo la data di registrazione di una proposta d'iniziativa dei cittadini.

mese **dalla pubblicazione della comunicazione della** Commissione a norma dell'**articolo 12, paragrafo 2**.

Motivazione

La distruzione di tutte le dichiarazioni di sostegno dovrebbe avere luogo dopo la pubblicazione della comunicazione della Commissione europea. Il comitato organizzatore dovrebbe avere la possibilità di informare tutti i firmatari in merito alla comunicazione della Commissione su una data iniziativa dei cittadini. È estremamente importante per l'intero processo che i cittadini siano informati del seguito dato alla proposta da essi sostenuta.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato.

Emendamento

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione è assistita da un comitato **indipendente dotato delle apposite conoscenze tecniche**.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 21

Testo della Commissione

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Emendamento

Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Motivazione

Tale esame andrebbe eseguito più presto. Un periodo di due anni sembra sufficiente per valutare le prime iniziative.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Allegato II – punto 5

Testo della Commissione

5. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico *dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.*

Emendamento

5. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico *di ciascun membro del comitato* organizzatore.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Allegato III – riquadro 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Fonti di finanziamento*:

Motivazione

Per motivi di trasparenza, le fonti di finanziamento di ogni iniziativa dei cittadini dovrebbero essere indicate nel modulo di dichiarazione di sostegno. Dovrebbe essere chiaro a tutti i firmatari chi è che finanzia la rispettiva iniziativa.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Allegato III – riquadro 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Data *e luogo* di nascita*:

4. Data di nascita*:

Data di nascita: località e Stato:

Motivazione

Le informazioni sul luogo di nascita sono superflue. La relatrice propone di sopprimerle al fine di semplificare il modulo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Allegato III – riquadro 3 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Numero personale d'identità*:

soppresso

Tipo di numero/documento d'identità*:

**Carta nazionale d'identità: Passaporto:
Tessera di sicurezza sociale:**

**Stato membro che ha rilasciato il
numero/documento d'identità*:**

Emendamento 37

Proposta di regolamento Allegato V

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato soppresso

Emendamento 38

Proposta di regolamento Allegato VIII – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico **dell'organizzatore o, nel caso di una persona giuridica o di un'organizzazione, del suo referente autorizzato.**

6. Nome e cognome, indirizzo postale ed elettronico **di ciascun membro del comitato** organizzatore.

PROCEDURA

Titolo	Iniziativa dei cittadini
Riferimenti	COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)
Commissione competente per il merito	AFCO
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 21.4.2010
Relatore per parere Nomina	Róza Gräfin von Thun und Hohenstein 20.5.2010
Esame in commissione	14.7.2010 27.9.2010
Approvazione	27.10.2010
Esito della votazione finale	+: 30 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Aixela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein